TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 175

Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione

Gli amministratori e i soci responsabili della revisione contabile della societa' di revisione che nelle relazioni, o in altre comunicazioni relative alla societa' assoggettata a revisione attestano il falso o espongono fatti non rispondenti al vero o nascondono, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della societa', sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

Versione in vigore dal 1 luglio 1998, non più in vigore dal 16 aprile 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	V — Sanzioni
Titolo	I — Sanzioni penali
Capo	III — Revisione contabile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-175-falsita-nelle-relazioni-o-comunicazioni-della-societa-di-revisione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it